

# STATUTO DELLA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA 2016

## TITOLO 1

### Norme generali

#### Articolo 1

##### *Costituzione e denominazione*

1. I Comuni di Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo-Chienis, Rovereto, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano costituiscono la Comunità della Vallagarina, che è ente pubblico ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della L.P. 16.06.06, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" e ss.mm., di seguito indicata L.P. 3/2006.

2. Il territorio della Comunità della Vallagarina è costituito dai territori dei comuni di cui al comma 1.

#### Articolo 2

##### *Sede, stemma e gonfalone*

1. La sede legale della Comunità della Vallagarina è situata nel territorio del Comune di Rovereto.

2. La Comunità è dotata di uno stemma, così come raffigurato nell'allegato del presente statuto. Può dotarsi di un gonfalone.

#### Articolo 3

##### *Finalità*

1. La Comunità rappresenta indistintamente le comunità locali di cui all'articolo 1 che la compongono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, valorizzando le peculiarità anche ambientali del territorio.

2. La Comunità persegue - nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione con i comuni, le altre comunità e la provincia - lo sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione del suo territorio, assicurando ai cittadini, singoli o associati, prestazioni e servizi adeguati nonché idonee forme di informazione e partecipazione in attuazione dei principi di trasparenza e democraticità dell'azione amministrativa.

3. La Comunità inoltre, ai sensi dell'articolo 1 della L.P. 3/2006, persegue e promuove:

- lo sviluppo civile, sociale ed economico delle popolazioni secondo valori di giustizia, di solidarietà, di progresso e di democrazia;
- il miglioramento della qualità della vita e dei rapporti umani all'interno della Comunità;
- il riconoscimento del ruolo della persona;
- la valorizzazione della famiglia quale elemento fondante della società;
- ogni intervento ed iniziativa volti al superamento dell'emarginazione sociale;
- la cultura della pace nel rispetto delle diverse religioni e culture;
- la salvaguardia e la promozione della cultura locale;
- il riconoscimento delle pari opportunità tra uomo e donna;
- il lavoro quale strumento di elevazione umana e sociale della persona;
- la tutela dell'ambiente naturale come patrimonio da garantire alle generazioni future;
- il sostegno all'agricoltura, all'artigianato, all'industria, ai servizi e al turismo in un'ottica di sviluppo sostenibile;
- la ricerca e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

#### **Articolo 4**

##### *Metodi e strumenti nell'azione della Comunità*

1. Per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo precedente e per lo sviluppo coerente del territorio provinciale, nell'esercizio delle sue attività e competenze la Comunità si impegna a:

- a) orientare la gestione dei servizi e l'attività amministrativa al metodo della programmazione provinciale, concorrendo alla definizione delle politiche della Provincia e dei Comuni che la compongono, nel rispetto dei rispettivi ambiti istituzionali e nello sviluppo delle relazioni con i territori limitrofi;
- b) garantire l'effettiva e concreta partecipazione dei cittadini della Comunità alle scelte politiche e amministrative;
- c) assicurare la trasparenza, l'efficienza e l'imparzialità dell'organizzazione e dell'attività dell'amministrazione;
- d) garantire una costante e adeguata informazione sull'attività dell'Amministrazione;
- e) ricercare la più ampia collaborazione con i privati, con le associazioni economiche e sociali, con le organizzazioni cooperative, nell'organizzazione e nella gestione dei servizi, nella realizzazione di obiettivi di interesse generale e nello svolgimento delle attività finalizzate allo sviluppo della Comunità.

#### **Articolo 5**

##### *Principi*

1. Il presente statuto prevede, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 14, della L.P. 3/2006:

- a) la costituzione degli organi della Comunità, le loro attribuzioni e le relative modalità di funzionamento;
- b) le modalità e le procedure di concertazione per assicurare il coinvolgimento dei comuni e l'integrazione fra le rispettive attività amministrative e di erogazione di servizi;
- c) le modalità per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna, anche attraverso la costituzione di appositi organismi nonché le azioni dirette a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione alla paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale e alla valorizzazione della differenza di genere;
- d) le forme di iniziativa e di partecipazione popolare, il referendum abrogativo, consultivo e propositivo come strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative della Comunità;
- e) gli strumenti di programmazione finanziaria e contabile, anche con riguardo ai rapporti economici e giuridici fra la Comunità e i comuni, nonché i sistemi di controllo interno, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Per quanto non disposto direttamente da questo statuto si applicano alla Comunità, in quanto compatibili, le corrispondenti leggi provinciali e regionali in materia di ordinamento dei comuni anche con riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta, nonché di pari opportunità, di personale e di segretari dei comuni e degli altri enti locali.

## **TITOLO II**

### ***Organi di governo, competenze della Comunità e istituti di partecipazione***

#### **Capo I**

#### ***Organi di governo***

#### **Articolo 6**

#### ***Organi della Comunità***

1. Sono organi della Comunità:

- a) il consiglio
- b) il presidente;
- c) il comitato esecutivo.

#### **Articolo 7**

#### ***Il consiglio***

1. Il consiglio è composto dal presidente e da 22 consiglieri.

2. I componenti del consiglio esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e dispongono degli stessi diritti e doveri stabiliti dalle leggi che riguardano i consiglieri comunali.

3. Salve diverse disposizioni di legge, il consiglio si esprime a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

4. Il consiglio rimane in carica fino all'elezione del nuovo consiglio.

## **Articolo 8**

### *Attribuzioni del consiglio*

1. Il consiglio rappresenta l'intera popolazione dei comuni ed è presieduto dal presidente.

In riferimento alle sue competenze, esso determina gli indirizzi politico-amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione e di organizzazione della Comunità e ne controlla l'attuazione. Gode di autonomia organizzativa e funzionale.

2. In particolare, spetta al consiglio:

a) approvare gli atti d'indirizzo e di programmazione, ivi incluse la programmazione finanziaria e di bilancio, le linee strategiche per l'esercizio delle funzioni e la definizione, per quanto di competenza, delle politiche dei tributi locali e tariffarie;

b) approvare i regolamenti e gli atti generali di competenza della Comunità;

c) organizzare, nel caso in cui l'ambito ottimale del servizio coincida con il territorio della Comunità, i servizi pubblici e individuarne le rispettive forme e modalità gestionali garantendone il mantenimento ai comuni che già svolgono direttamente il servizio con obblighi e garanzie previste dalla L.P. 3/2006.

d) nei casi di cui alla lettera c), svolgere le funzioni d'autorità d'ambito e quelle provvedimentali, nonché approvare le tariffe, i piani industriali e le carte dei servizi nell'ambito delle funzioni, delle attività e dei compiti attribuiti dalla legge e secondo questo statuto;

e) organizzare la pianificazione del territorio, i programmi di sviluppo economico e sociale;

f) approvare il bilancio di previsione, le sue variazioni e il rendiconto della Comunità;

g) approvare le intese, gli accordi di programma e di convenzione previsti dalla L.P. 3/2006 e dal presente statuto;

h) approvare la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva e le dotazioni organiche complessive.

3. Il consiglio elegge altresì i componenti di commissioni o organismi della Comunità, nomina i propri rappresentanti presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge o per statuto, essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche. Le nomine avvengono in forma segreta e con voto limitato.

## **Articolo 9**

### *Funzionamento del consiglio*

1. Le disposizioni riguardanti le procedure per il funzionamento del consiglio sono fissate in un regolamento, approvato e modificato dal consiglio a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

2. Il consiglio si riunisce ordinariamente almeno 4 volte all'anno e comunque ogni volta il presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di 5 componenti o di almeno 4 consigli comunali.

3. In caso di urgenza il consiglio può essere convocato prescindendo dal termine ordinario di preavviso previsto nel regolamento, purché l'avviso ai componenti dello stesso sia inviato almeno ventiquattro ore prima.

4. Le deliberazioni del consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti.

## **Articolo 10**

### *Prerogative dei consiglieri*

1. Ciascun componente del consiglio ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del consiglio. In particolare ha diritto di:

- a) partecipare alle sedute, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione, esclusi i documenti contabili soggetti a parere preventivo del revisore;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno;
- c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino la Comunità.

2. Per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni ciascun componente del consiglio ed i componenti del comitato esecutivo hanno diritto di prendere visione e ottenere copia dei provvedimenti adottati dalla Comunità e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere i documenti amministrativi e le informazioni utili all'espletamento del mandato.

## **Articolo 11**

### *Presidente*

1. Il presidente è il legale rappresentante della Comunità.

2. In caso di impedimento temporaneo o di assenza le funzioni del presidente sono esercitate dal vicepresidente.

3. Il presidente rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo presidente.

## **Articolo 12**

### *Attribuzioni del presidente*

1. Il presidente convoca e presiede il consiglio e il comitato esecutivo.

2. In particolare il presidente:

- a) nomina i componenti del comitato esecutivo, tra cui un vicepresidente, ripartisce fra loro gli incarichi e ne dà comunicazione al primo consiglio;
- b) può incaricare singoli membri del consiglio della trattazione di specifiche questioni;
- c) nomina e revoca i rappresentanti della Comunità presso enti, aziende, società e istituzioni, qualora la nomina non sia attribuita per legge alla competenza del consiglio;
- d) controlla l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio e del comitato esecutivo;
- e) firma gli atti e i contratti della Comunità, salvo quelli di competenza dei dirigenti/responsabili di servizio;
- f) assicura il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le misure e le azioni necessarie;
- g) esercita tutte le funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti e che non siano demandati alla competenza del comitato esecutivo, del consiglio, del segretario o dei dirigenti e/o responsabili dei servizi e degli uffici.

## **Articolo 13**

### *Il comitato esecutivo*

1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e da 4 componenti e deve garantire la rappresentatività delle diverse zone della Comunità.

2. Il comitato esecutivo deve assicurare la rappresentanza di ambo i generi.

3. Il comitato esecutivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo presidente, salvo quanto previsto dall'art. 17 ter della L.P. 16.06.06 n. 3.

4. Del comitato esecutivo può far parte un assessore esterno.

## **Articolo 14**

### *Attribuzioni e funzionamento del comitato esecutivo*

1. Spettano al comitato esecutivo tutte le funzioni, ovvero l'adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservate dalla legge o dallo statuto alla

competenza del consiglio, del presidente o del segretario o che non siano riservati, in quanto atti di natura puramente gestionale, alla competenza dei dirigenti e/o dei responsabili dei servizi e degli uffici.

2. Esso esercita insieme al presidente attività di impulso e di proposta nei confronti del consiglio per quanto riguarda i regolamenti, i piani, i programmi, il bilancio, la gestione del personale, i contratti, gli accordi e le convenzioni.

## **Articolo 15**

### *Scioglimento del consiglio e decadenza del presidente e del comitato esecutivo*

1. Si procede allo scioglimento del consiglio nei casi di:

- a) cessazione dalla carica del Presidente;
- b) contestuali dimissioni della metà più uno dei consiglieri;
- c) riduzione del consiglio alla metà di suoi componenti per impossibilità di surroga;
- d) costituzione di un comune unico da parte di tutti i comuni costituenti la Comunità.

2. Il consiglio e il comitato esecutivo rimangono in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente e, in caso di cessazione dalla carica, le funzioni di presidente vengono svolte dal vicepresidente. Nel caso in cui lo scioglimento avvenga nel corso dell'anno immediatamente precedente quello di svolgimento del turno elettorale generale, il presidente, il consiglio e il comitato esecutivo rimangono in carica fino alla scadenza del turno elettorale generale successivo.

3. In caso di cessazione dalla carica di consigliere per dimissioni, impedimento permanente, decadenza o decesso subentra nella carica il primo dei non eletti.

4. Il presidente cessa dalla carica per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.

5. Il presidente e il comitato esecutivo decadono anche a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia, proposta da almeno due quinti dei componenti del consiglio e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, con votazione per appello nominale.

6. In caso di approvazione di una mozione di sfiducia e nei casi previsti dalle lettere b), c), d) del presente articolo, il decreto di scioglimento, disposto con decreto del Presidente della Provincia ed adottato su conforme deliberazione della Giunta provinciale, nomina un commissario che esercita le funzioni del presidente, del comitato esecutivo e del consiglio della comunità.

## **Articolo 16**

### *Consigliere delegato*

1. Il presidente può nominare consiglieri per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al consiglio.

2. Il consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del comitato esecutivo nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.

3. La struttura amministrativa collabora con il consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

## **Articolo 17**

### *Commissioni consultive permanenti*

1. Il consiglio costituisce, al suo interno, commissioni consultive permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza degli organi della Comunità. Il numero, la composizione e le competenze delle commissioni permanenti sono stabiliti con deliberazione del consiglio.

2. Le commissioni esaminano le questioni che vengono loro sottoposte dagli organi della Comunità e quelle proposte da almeno un terzo dei componenti del consiglio.

3. Il presidente e i componenti del comitato esecutivo possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

4. Le commissioni informano annualmente il presidente del consiglio sull'attività espletata.

## **Capo II**

### ***Poteri e competenze***

## **Articolo 18**

### *Principi*

1. La Comunità osserva, nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti e delle attività ad essa trasferiti, i principi di imparzialità, leale collaborazione, adeguatezza, sussidiarietà.

2. L'attività della Comunità è retta dai criteri di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.

3. L'attività amministrativa della Comunità è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

## **Art.19**

### *Competenze e potestà regolamentare*



1. La Comunità esercita e svolge funzioni amministrative, compiti e attività trasferiti dalla Provincia con l'obbligo di gestione associata ai sensi della L.P. 3/2006 nonché le ulteriori funzioni amministrative e gestionali, i compiti e le attività comunque affidate da enti pubblici o per legge.

## **Articolo 20**

### *Trasferimento volontario*

1. La Comunità esercita le funzioni e svolge i compiti e le attività trasferiti volontariamente dai comuni allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

2. L'individuazione delle funzioni, dei compiti e delle attività oggetto di trasferimento volontario da parte dei comuni è operata attraverso una ricomposizione unitaria di compiti e attività tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai comuni in modo che il trasferimento sia completo.

3. Per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni e lo svolgimento dei compiti e delle attività trasferite ai sensi del comma 1 del presente articolo, la Comunità adotta, previa intesa con i comuni, un provvedimento con cui stabilisce le modalità organizzative e di copertura delle spese connesse.

4. Qualora il trasferimento non coinvolga tutti i comuni, tra la Comunità e i comuni interessati al trasferimento, in luogo dell'intesa si procede alla stipulazione di una convenzione riguardante la copertura delle spese connesse all'esercizio delle competenze trasferite alla Comunità.

5. I successivi trasferimenti di funzioni, compiti e attività dai comuni alla Comunità sono deliberati dai consigli comunali. La Comunità, sulla base delle deliberazioni di trasferimento approvate dai comuni, adotta, previa intesa con i comuni interessati, i provvedimenti necessari all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento dei compiti e delle attività, definendo in particolare le modalità organizzative e finanziarie.

## **Capo III**

### *Forme e organi di partecipazione*

## **Articolo 21**

### *Partecipazione*

1. La Comunità favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, garantendo ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

2. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano i requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali possono rivolgere alla Comunità istanze e proposte anche attraverso loro associazioni rappresentative.

## **Articolo 22**

### *Consultazione*

1. La Comunità favorisce la consultazione dell'intera popolazione presente sul proprio territorio, o anche di gruppi informali di persone, rispetto a temi generali o a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna la Comunità a valutare le indicazioni espresse.

2. La consultazione deve essere indetta dal consiglio su proposta:

- del comitato esecutivo;
- di 7 componenti del consiglio;
- di 4 consigli comunali;
- di 500 cittadini residenti in almeno 3 comuni della Comunità che siano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali. I proponenti di ogni Comune non potranno essere in numero inferiore a 50.

3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee.

4. Possono essere adottate, in via sperimentale, forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

## **Articolo 23**

### *Istruttoria pubblica*

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.

2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico.

3. Con regolamento sono disciplinate le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

## **Articolo 24**

### *Referendum*

1. La Comunità riconosce il referendum consultivo, propositivo e abrogativo quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative dell'ente.

2. Il referendum viene indetto dal presidente della Comunità su proposta:

- del consiglio approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati;
- di 4 consigli comunali;
- di 1.500 cittadini residenti in almeno 3 comuni della Comunità che siano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali. I proponenti di ogni Comune non potranno essere in numero inferiore a 50.

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

- a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nei tre anni precedenti;
- b) al sistema contabile e tributario e tariffario della Comunità;
- c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
- d) al personale della Comunità;
- e) allo statuto della Comunità e al regolamento di funzionamento interno del consiglio;
- f) alle materie nelle quali la Comunità condivide la competenza con altri enti;
- g) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

4. La proposta di referendum è articolata in un'unica domanda formulata in modo breve, chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.

5. La proposta di referendum e il quesito referendario sono depositati da un comitato promotore composto da non meno di dieci elettori dei consigli comunali della Comunità. Il comitato promotore, prima di procedere alla raccolta delle firme necessarie, sottopone il quesito referendario al giudizio di ammissibilità del comitato dei garanti di cui all'articolo 28. Il comitato formula il giudizio di ammissibilità entro trenta giorni dalla richiesta.

6. Entro novanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum il comitato promotore deve depositare presso la segreteria della Comunità la proposta di referendum con il numero prescritto di sottoscrizioni autenticate.

7. Le sottoscrizioni sono autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 52 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno".

8. Il referendum è indetto dal presidente della Comunità entro sessanta giorni dal deposito della proposta e delle sottoscrizioni. La consultazione viene fissata in un giorno festivo.

9. Il referendum è valido se partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto al momento della consultazione.

10. Per quanto non direttamente previsto dal presente articolo e nelle more dell'approvazione di uno specifico regolamento di disciplina delle modalità organizzative delle consultazioni referendarie, trovano applicazione le norme regionali in materia di ordinamento dei comuni.

## **Articolo 25**

### *La conferenza dei sindaci*

1. La conferenza dei sindaci è composta dal presidente della Comunità e dai sindaci di tutti i comuni facenti parte della Comunità ed esprime, a maggioranza assoluta dei componenti, un parere preventivo obbligatorio sugli atti del consiglio concernenti:

- a) le linee strategiche per l'organizzazione dei servizi;
- b) la definizione delle politiche tariffarie e dei tributi locali;
- c) i principi e gli atti di programmazione e pianificazione, i programmi e i piani di sviluppo economico e sociale;
- d) gli indirizzi generali sull'organizzazione della Comunità.

2. La conferenza dei sindaci, previa richiesta del consiglio, può formulare proposte e osservazioni sugli altri atti della Comunità.

3. Il parere sui principi della programmazione e pianificazione urbanistica e territoriale è vincolante.

4. In caso di impedimento di un sindaco può partecipare alla conferenza un suo sostituto all'uopo espressamente delegato.

5. Il parere va reso entro venti giorni dalla richiesta, decorsi invano i quali si dà per acquisito e favorevole tranne per gli atti di cui al precedente comma 3.

## **Articolo 26**

### *Conferenza informativa*

1. Il presidente della Comunità annualmente invita i cittadini e le associazioni locali a partecipare a una conferenza informativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione delle scelte della Comunità, in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi dalla stessa.

## **Articolo 27**

### *Difensore civico*

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dalla Comunità.

2. Il difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo statuto.

3. Il consiglio delibera, a maggioranza dei due terzi, di stipulare apposita convenzione con il presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del difensore civico provinciale anche alla Comunità.

4. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa al difensore civico.

## **Articolo 28**

### *Comitato dei garanti*

1. E' istituito il comitato dei garanti, costituito da tre membri, esperti in materie giuridiche ed amministrative, nominati dal consiglio della Comunità con il voto favorevole dei due terzi dei componenti entro 45 giorni dal suo completo insediamento, fra i cittadini della Comunità in possesso del diritto di elettorato passivo.

2. Il Comitato rimane in carica fino alla nomina dei nuovi componenti, successiva al rinnovo del consiglio. Il Comitato ha le seguenti competenze:

- a) esprimere il parere sulla proposta di referendum;
- b) dirimere le eventuali divergenze che dovessero insorgere tra comuni o tra singoli comuni e la Comunità in relazione alla gestione dei servizi e alle problematiche delegate alla Comunità.

## **TITOLO III**

### *I servizi pubblici e le attività economiche*

## **Articolo 29**

### *Servizi pubblici locali*

1. La Comunità assume secondo le modalità di legge i servizi pubblici locali ad essa trasferiti dalla provincia e dai comuni.

2. La Comunità esercita tutte le funzioni amministrative e di governo dell'autorità d'ambito, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo che l'ordinamento attribuisce al titolare del servizio pubblico. In particolare spetta alla Comunità individuare la modalità di gestione del servizio, fissare la tariffa e i contenuti del contratto di servizio, oltre che garantire, a tutela degli utenti, l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti gestori.

3. Nel caso in cui determinati servizi pubblici locali siano organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali che prevedano l'aggregazione di più territori di Comunità, per l'esercizio associato delle funzioni, si procede alla stipulazione di una apposita convenzione o alla costituzione di un apposito consorzio, con le altre comunità coinvolte.

4. L'individuazione della modalità di gestione tra quelle previste dall'ordinamento è effettuata sulla base di valutazioni comparative in termini di efficienza, efficacia ed economicità tra le diverse forme di gestione ammesse. A tale fine si procede alla redazione di uno specifico piano industriale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione del servizio pubblico.

5. La determinazione delle tariffe, anche nel caso in cui non vi sia un puntuale obbligo di copertura dei costi di gestione imposto dall'ordinamento, deve dare atto della copertura dei costi che si intende perseguire con la tariffa adottata e del conseguente eventuale disavanzo di gestione previsto.

### **Articolo 30**

#### *Attività economiche*

1. La Comunità, con deliberazione del consiglio approvata con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, può costituire società per azioni o a responsabilità limitata, acquisire partecipazioni in tali società per lo svolgimento, in regime di concorrenza e nel rispetto dell'ordinamento, di attività imprenditoriali.

2. La scelta di cui al comma precedente deve essere accompagnata dall'individuazione dell'interesse pubblico connesso a tale operazione, dall'analisi comparata con altre forme giuridico - organizzative, già in essere ovvero da individuare, oltre che da una valutazione del rischio economico al quale saranno soggette le risorse finanziarie pubbliche investite nell'iniziativa imprenditoriale.

## **TITOLO IV**

### *Forme e procedure di coordinamento fra Comunità e comuni*

### **Articolo 31**

#### *Intese*

1. La Comunità favorisce, ai sensi dell'articolo 8, commi 9 e 10 della L.P. 3/2006, la stipulazione di intese, accordi, convenzioni e ogni altro atto di procedura negoziata diretti ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più enti.

2. Restano in ogni caso salve le disposizioni dell'articolo 13 della L.P. 3/2006 per la gestione associata dei servizi pubblici locali ad ambito comunitario.

## **TITOLO V**

### ***Bilancio e finanza della Comunità***

#### **Articolo 32**

##### *Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento*

1. La Comunità ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

2. La Comunità dispone di autonomia dispositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi pubblici ad essa trasferiti.

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento della Comunità sono rappresentate oltre che dai proventi di cui al comma 2, dalle contribuzioni e dai trasferimenti di Regione, Provincia ed altri enti pubblici. I predetti trasferimenti sono effettuati secondo i criteri fissati nelle deliberazioni di trasferimento delle singole funzioni e servizi, e/o nei decreti del Presidente della Provincia aventi ad oggetto le funzioni trasferite dalla Provincia ai comuni.

4. I comuni assicurano la copertura finanziaria delle funzioni, compiti e attività da loro trasferite volontariamente o affidate. La Comunità assicura comunque il rispetto del principio dell'obbligo del pareggio del proprio bilancio e degli obiettivi e dei vincoli definiti nell'ambito del patto di stabilità interno con la Provincia.

5. In caso di mancata determinazione dei criteri di cui al comma 3, la ripartizione delle spese avviene secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente

6. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei comuni è addebitato, al netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

7. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.

## **TITOLO VI**

### ***Organizzazione della Comunità***

### **Articolo 33**

#### *Principi e criteri di gestione*

1. La Comunità organizza le strutture e l'attività del personale secondo criteri d'autonomia, funzionalità ed economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'organizzazione amministrativa è improntata al criterio della distinzione tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico - amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici di governo, e quelle di gestione che sono svolte dalla dirigenza e dai responsabili delle strutture.

3. La gestione consiste nello svolgimento delle attività finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4. La struttura è organizzata per aree omogenee alle quali corrispondono le articolazioni amministrative, secondo quanto disposto dal regolamento. Le articolazioni della struttura amministrativa sono improntate alla realizzazione degli obiettivi e operano adottando il criterio della flessibilità.

### **Articolo 34**

#### *Regolamento di organizzazione*

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della L.P. 3/2006 e nel rispetto dei principi fissati dal presente statuto, il regolamento di organizzazione definisce:

- a) le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e per l'assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse, l'eventuale previsione di figure dirigenziali o di responsabili delle strutture;
- b) le modalità e i requisiti per l'accesso all'impiego presso la Comunità, compreso l'utilizzo della mobilità del personale della Provincia e dei comuni;
- c) la disciplina delle incompatibilità fra l'impiego pubblico ed altre attività nonché i casi di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi pubblici;
- d) la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, a tempo determinato, per il reperimento di figure dirigenziali o di elevata professionalità.

2. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati i criteri per il conferimento e la revoca della responsabilità dirigenziale e per l'attribuzione della titolarità delle strutture a figure dirigenziali, ove previste, o ai responsabili; il regolamento stabilisce la durata degli incarichi, i compiti di gestione amministrativa e tecnica dei dirigenti, l'eventuale costituzione di organismi di coordinamento dei dirigenti e dei responsabili delle strutture.

### **Articolo 35**

#### *Personale*



1. La Comunità dispone di proprio personale nella misura necessaria in relazione alle funzioni esercitate e ai servizi svolti.

2. La Comunità promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la flessibilità nell'impiego delle figure professionali, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti e opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

3. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione e integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

### **Articolo 36**

#### *Segretario generale*

1. La Comunità ha un segretario generale che in conformità a quanto previsto dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, esercita le funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi della Comunità, partecipando alle relative riunioni, nonché esplica funzioni di garanzia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico e in ordine alla trasparenza e al diritto di accesso agli atti amministrativi.

2. Il segretario generale coordina i dirigenti e sovrintende l'azione amministrativa degli stessi, adotta procedure di controllo e di raggiungimento degli obiettivi fissati dal comitato esecutivo e roga i contratti di cui la Comunità è parte, ove il presidente lo richieda.

### **Articolo 37**

#### *Funzione dirigenziale*

1. Ai dirigenti o, ove non previsti, ai responsabili delle strutture spettano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. I soggetti di cui al primo comma sono responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte operative. Essi sono direttamente responsabili della correttezza dell'azione amministrativa, dell'efficienza di gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organi di governo.

3. La valutazione dell'operato dei dirigenti e dei responsabili è effettuata sulla base dei risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi

stabiliti dal comitato esecutivo e dal consiglio, nonché ai mezzi e alle risorse umane assegnati alle strutture cui sono preposti.

4. Nell'esercizio delle loro funzioni i dirigenti e i responsabili delle strutture rispondono al presidente e ai componenti del comitato esecutivo dei risultati della loro attività.

### **Articolo 38**

#### *Modifica dello statuto*

1. Il presente statuto può essere modificato con le modalità stabilite dalla L.P. 3/2006.

2. La modifica, una volta approvata anche dai comuni, è pubblicata nell'albo della comunità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

# COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA



**CIVITAS**

**LAGARIS**